


SERLEASING S.p.A.

CONTRATTO DI
LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
N. IM / 693705



CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) N. IM/693705

TRA

la **SERLEASING S.p.A.** - Capitale Sociale Lit.10.000.000.000= interamente versato, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n. 3203/79 del Registro Societa', con sede in Roma, Via Paolo di Dono, 3/A - partita IVA n. 01223191006 (in seguito per brevita' denominata "Locatore") agli effetti del presente atto rappresentata dal Dr. Luigi Raiola in qualita' di Presidente

E

la **SNAM S.p.A.** - Capitale Sociale Lit.930.000.000.000= interamente versato, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano al n. 278550 Vol.7151 Fasc.50 del Registro Societa', con sede in Milano, Via Corso Venezia, 16 - Codice Fiscale 00153220249, Partita IVA 09104270153 Partita IVA 10280240150 (in seguito per brevita' denominata "Conduttore") agli effetti del presente atto rappresentata da: DR. ANGELO FERRARI
in qualita' di: VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
che dichiara di avere i poteri per sottoscrivere la presente scrittura.

Premesso che:

- A) Il Conduttore ha chiesto al Locatore di ricevere in locazione finanziaria un fabbricato, meglio indicato al successivo art.2, da adibire ad uso uffici e magazzini e da costruire su un'area di proprieta' del Conduttore stesso sita nel comune di Colletterto Giacosa (TO);
- B) Il Conduttore ha pertanto chiesto al Locatore di acquisire la proprieta' dell'area in questione, di presentare domanda alle Autorita' Competenti per ottenere la concessione edilizia, di costruire l'immobile indicato, una volta ottenuta la concessione, secondo il "progetto di massima" dei lavori approvato dal Conduttore.
Per l'esecuzione dei lavori il Locatore si avvarra' delle imprese che dal Conduttore verranno indicate e stipulera' i relativi contratti di appalto, anch'essi preventivamente approvati dal Conduttore.
- C) Il Locatore si e' dichiarato disposto ad aderire alle richieste di cui sopra nonche' ad acquisire la proprieta' dell'area a condizione che il Conduttore lo manlevi da ogni e qualsiasi responsabilita' derivante dal contratto di acquisto, in ordine ai beni ed ai comportamenti delle imprese appaltatrici e di terzi e di qualunque altra



richiesta comunque collegata a tali fatti.

Tutto cio' premesso:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

Il Locatore si obbliga a cedere in locazione finanziaria al Conduttore, che accetta, un immobile da costruire sulla porzione di terreno indicata nelle premesse, che verra' comunque meglio individuata nel rogito notarile di compravendita da stipularsi fra il Conduttore ed il Locatore.

L'immobile dovra' avere le seguenti caratteristiche che saranno, in ogni caso, meglio specificate nei relativi contratti di appalto di cui al successivo art.7:

Centro di Manutenzione SNAM costituito da

- una zona su un livello comprendente ingresso, salottini, sale riunioni ed uffici;
- una zona su due livelli comprendente servizi igienici, spogliatoi, locali vari di servizio, laboratori, autorimessa, C.T. e di condizionamento;
- un'ultima parte industriale adibita a deposito materiali.

Art. 3

La presente locazione finanziaria avra' la durata di 96 mesi a partire dalla data di consegna dell'immobile al Conduttore che si intendera' ad ogni effetto avvenuta alla data della dichiarazione di agibilita' rilasciata dalle autorita' competenti (data di decorrenza).

A tale data l'immobile si intendera' accettato senza obiezioni o riserve da parte del Conduttore.

Art. 4

Il corrispettivo della locazione finanziaria e' composto da n. 32 canoni periodici trimestrali posticipati, di importo pari alla rata trimestrale posticipata, calcolata secondo il metodo francese, necessaria ad estinguere, in un tempo pari a n.32 periodi, un debito uguale al costo del bene oggetto della locazione finanziaria e dei relativi oneri accessori, dedotto il valore attuale del riscatto finale.

Il calcolo della rata suddetta e dell'attualizzazione del riscatto finale sara' fatto in regime di capitalizzazione composta ad un tasso (definito "tasso contrattuale"), equivalente a quello annuo convertibile trimestralmente, indicizzato ad un parametro costituito dalla media aritmetica fra i due seguenti tassi:

- 1) Il rendimento lordo effettivo medio delle obbligazioni soggette ad imposta emesse da Istituti di Credito Mobiliare



(Rendiob). Detto tasso sara' quello di piu' recednte pubblicazione da parte del giornale "Il Sole - 24 Ore " nel mese solare precedente quello in cui la rata ha decorrenza; in mancanza di rilevazione da parte del giornale suddetto, nel mese in questione, il tasso sara' quello rilevato con gli stessi criteri e pubblicato da altro giornale finanziario prescelto dal Locatore;

2) media aritmetica mensile della lira interbancaria a tre mesi lettera. Detto tasso sara' quello pubblicato giornalmente dal giornale "Il Sole - 24 Ore" nel mese solare precedente quello in cui la rata ha decorrenza; in mancanza di rilevazione da parte del giornale suddetto nel mese in questione, il tasso sara' quello rilevato con gli stessi criteri e pubblicato da altro giornale finanziario prescelto dal Locatore.

Il tasso contrattuale variera' nella stessa misura del parametro suddetto.

Ciascuna rata periodica sara' calcolata con riferimento al tasso contrattuale come sopra determinato e, qualora si tratti di rata successiva alla prima, sulla base del debito residuo e per la durata residua.

L'attualizzazione del riscatto finale alla data di decorrenza del contratto, sara' calcolata, in via definitiva, al tasso utilizzato per la determinazione della prima rata.

Il primo canone periodico sara' corrisposto a 3 mesi dalla data di decorrenza della locazione finanziaria.

Qualora, dunque, il parametro fosse del 13,00%, il canone periodico, a titolo esemplificativo, sarebbe di Lit.56.219= per ogni milione di costo del bene.

Ogni canone sara' aumentato dell'IVA.

Art. 5

Il Conduttore da' atto al Locatore che il corrispettivo della locazione finanziaria ed il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto sono stati stabiliti, tra l'altro, in funzione del costo complessivo che verra' effettivamente sopportato dal Locatore per la realizzazione dell'immobile, oggi previsto in complessive Lit.3.500.000.000=. Qualsiasi variazione di costo rispetto all'importo suddetto, per adeguamento prezzo, oneri finanziari comunque connessi con l'operazione, o per quant'altro da qualsivoglia causa essa variazione sia stata determinata, comportera' una conseguente revisione del canone in relazione ai costi sostenuti.

Il Conduttore si impegna inoltre a rimborsare al Locatore, dietro semplice richiesta da parte di quest'ultimo accompagnata dalla documentazione del caso ed entro 30 giorni da tale richiesta, tutti gli eventuali costi ed oneri non capitalizzabili che il Locatore verra' a sostenere al fine di consentire al Conduttore stesso l'uso dell'immobile oggetto della presente locazione finanziaria.



Il Conduttore dovrà altresì rimborsare al Locatore gli interessi sui costi ed oneri non capitalizzabili calcolati ad un tasso, applicato con capitalizzazione trimestrale e divisore 360 per i giorni effettivi trascorsi, pari al Prime Rate ABI senza commissioni aumentato di 1 p.p. per anno per il periodo di tempo che va dal momento dell'effettivo esborso da parte del Locatore al momento dell'effettivo rimborso da parte del Conduttore. Per quanto riguarda invece i costi e gli oneri capitalizzabili derivanti al Locatore dall'esecuzione del presente contratto, nonché i relativi interessi maturati in corso d'opera che verranno addebitati al Locatore sul finanziamento di scopo acceso da quest'ultimo, si conviene che essi andranno ad incrementare il costo del bene dato in locazione finanziaria e di conseguenza l'ammontare dei canoni periodici.

Art. 6

Tutti i pagamenti verranno effettuati dal Conduttore mediante accredito con valuta compensata sul c/c n.T91051 che il Locatore intrattiene presso la Sofid S.p.A. Le Parti convengono che per ogni ritardo nei pagamenti e nei rimborsi a qualsiasi causa dovuti dal Conduttore ai sensi del presente contratto, e salva sempre la facoltà del Locatore di chiedere la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo Art.13, il Conduttore, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi moratori calcolati al Prime Rate ABI senza commissioni più 5 punti. Il Locatore, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del Conduttore, può imputare i pagamenti al debito più antico e nell'ordine, prima agli interessi di mora e poi alle spese ed ai canoni. Il pagamento del corrispettivo non potrà essere ritardato, ridotto o sospeso per qualsivoglia ragione; anche in caso di mancata utilizzazione dell'immobile per lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, riparazioni, scioperi, sommosse, atti di autorità, od altre cause di forza maggiore.

Art. 7

Il Locatore si impegna a stipulare, per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'immobile il/i contratto/i di appalto, che verterà/no concordato/i fra il Conduttore e la/le impresa/e appaltatrice/i da questo prescelta/e. In relazione a ciò, il Conduttore accetta fin d'ora di assumere mandato, anche nel suo interesse, da parte del Locatore di svolgere con la massima diligenza e responsabilità tutte le mansioni di controllo e collaudo previste dagli Artt.1662 e 1665 C.C. ed in tale veste autorizzerà tutti i pagamenti, compresi quelli relativi agli stati avanzamento lavori.



Art. 8

Il Locatore non risponde degli eventuali vizi dell'immobile, delle attrezzature o degli impianti - nonche' di eventuali inadempimenti o comportamenti pregiudizievoli da parte degli appaltatori dell'immobile e/o dei costruttori o fornitori degli impianti - e cede sin d'ora al Conduttore, che se ne assume la cura e le spese, ogni azione eventualmente spettantegli nei confronti degli stessi. All'uopo il Locatore conferira' al Conduttore, a sua richiesta, ogni potere e facolta' per far valere i reclami e le azioni giudiziali e stragiudiziali nei confronti di detti soggetti.

Dal canto suo il Conduttore rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione, che potesse esperire, per i titoli suddetti, nei confronti del Locatore, obbligandosi ad agire soltanto contro i soggetti suindicati.

Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilita' per gli inadempimenti degli appaltatori e/o dei costruttori o fornitori degli impianti o di terzi, a qualsiasi causa dovuti, che possano comunque impedire, ritardare od ostacolare l'esecuzione del contratto.

Nel caso tali inadempimenti rendessero impossibile in tutto o in parte l'esecuzione del presente contratto, il Locatore sara' interamente liberato da ogni impegno ed il Conduttore dovra' rimborsargli tutte le spese, i costi e gli oneri eventualmente gia' sostenuti, nonche' gli interessi dalla data di esborso fino alla data del pagamento nella misura e secondo le modalita' di cui all'art.6.

Art. 9

Nel canone di locazione non sono comprese le spese di utenza (acqua, luce, fognature, ecc. ...) che sono in qualunque caso a completo carico del Conduttore. Si conviene comunque che il Locatore non potra' mai essere ritenuto responsabile per la mancata erogazione delle forniture oggetto delle utenze, qualunque ne sia stata la causa.

Art. 10

Il Conduttore deve mantenere l'immobile concesso in leasing in buon ordine e stato e pertanto assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del presente contratto, tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel senso piu' ampio della parola, dell'immobile oggetto del presente contratto di leasing, tanto nelle parti interne che esterne, comprese le coperture, le condutture, i macchinari, i fissi e gli infissi, nonche' ogni obbligo derivante da legge, regolamenti, disposizioni di qualsiasi specie e quindi anche da quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni tenuto conto della specifica destinazione ed utilizzo dell'immobile e comunque ogni e qualsiasi spesa occorrente per mantenere l'immobile idoneo



all'uso cui e' e sara' adibito, curando l'esecuzione di tutte le opere richieste dalle autorita' competenti. Sara' a carico del Conduttore anche la eventuale sostituzione o rifacimento totale o parziale degli impianti (riscaldamento, condizionamento, ascensori, montacarichi, ecc.) e cosi' la cura e la responsabilita' del loro funzionamento e della loro conformita' alle norme vigenti. Il Locatore potra' far verificare periodicamente lo stato dello immobile e degli impianti al fine di accertare il puntuale adempimento degli obblighi come sopra assunti da parte del Conduttore.

Qualora il Conduttore si renda inadempiente nella esecuzione delle manutenzioni di cui sopra, il Locatore potra' fare eseguire direttamente le opere a spese del Conduttore.

In caso di danni per qualsivoglia causa subiti dall'immobile il Conduttore sara' tenuto al suo ripristino a proprie spese, anche se si tratta di forza maggiore o caso fortuito.

In caso di perdita totale, il presente contratto si intendera' risolto ed il Conduttore dovra' corrispondere al Locatore (con valuta data di risoluzione del contratto) una indennita' pari al valore attuale dei canoni periodici ancora da scadere, determinato al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore alla data di risoluzione del contratto, maggiorato dell'importo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto; cosi' facendo il Conduttore acquistera' la proprieta' dell'immobile.

Le somme che il Locatore ricevera' eventualmente dalla Compagnia Assicuratrice saranno versate al Conduttore a condizione che quest'ultimo abbia provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto al Locatore.

Il Conduttore riconosce anche in espressa deroga agli Artt. 1579, 1584, 1621 C.C. che la impossibilita' di utilizzazione parziale o totale dell'immobile per qualsiasi causa, compresi vizi, e cause di forza maggiore, ecc., non costituirà titolo per la sospensione o diminuzione del canone di locazione o per richiedere indennita' di alcun tipo.

Art. 11

Il Conduttore dichiara che l'immobile in questione verra' adibito esclusivamente all'uso previsto nelle premesse e che l'utilizzazione indicata avverra' sotto la sua piena ed esclusiva responsabilita' e che saranno a suo carico tutte le eventuali conseguenze dannose comunque derivanti da tale destinazione.

In particolare il Locatore e' sollevato da ogni responsabilita' per il caso di danno a dipendenti del Conduttore ed a terzi comunque connessi all'uso che lo stesso intende fare dell'immobile.

Il Conduttore inoltre conferma che se eventuali



provvedimenti delle competenti autorità non consentissero o interrompessero l'utilizzazione dell'immobile non potrà in alcun caso rivalersi nei riguardi del Locatore al quale anzi dovrà comunque corrispondere i canoni pattuiti con il presente contratto anche per gli eventuali periodi di non utilizzo.

Il Conduttore avrà il diritto di godere dell'immobile locato nei limiti consentiti dalla legge, dalla sua destinazione, dai regolamenti locali, dalle disposizioni in materia di lavoro od igiene; qualora dovesse apportare innovazioni o trasformazioni all'immobile, per lo svolgimento dell'attività descritta in premessa, il Conduttore dovrà avere il preventivo consenso scritto del Locatore.

Tali modifiche non dovranno comunque alterare la struttura portante del fabbricato. In ogni caso ogni modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, e le spese saranno interamente sostenute dal Conduttore senza che il Locatore sia tenuto a corrispondere alcun compenso od indennità. Al termine della locazione e qualora non dovesse essere esercitato il diritto di opzione di cui al successivo Art.14 lett.b), il Locatore avrà il diritto di chiedere la rimessa in pristino con il conseguente obbligo da parte del Conduttore di eseguirla tempestivamente.

In caso di migliorie od addizioni apportate dal Conduttore si osserveranno le disposizioni di cui agli Artt. 1592 e 1593 C.C..

Il Conduttore provvederà a sue spese alla eliminazione od al rimborso di ogni danno arrecato all'immobile durante la locazione, eccezione fatta per l'ordinario degrado derivante dall'uso.

Art. 12

L'immobile verrà assicurato, a cura del Locatore ed a spese del Conduttore, presso la PADANA ASSICURAZIONI S.p.A. di Milano, per un valore, non inferiore al costo complessivo dell'immobile e per i rischi di incendio e tutti gli altri danni materiali, nonché per i rischi di R.C. generale verso terzi, compreso il ricorso vicini, con il massimale di Lit. 5.000.000.000= unico per sinistro, alle medesime condizioni e garanzie assicurative applicate dalla Padana Assicurazioni medesima al Conduttore.

Per quanto ad abbondanza, resta espressamente convenuto che la parte dei danni che risulterà comunque non coperta e/o non indennizzata dalla Compagnia Assicuratrice sarà ad esclusivo carico del Conduttore.

Art. 13

Il presente contratto potrà essere risolto dal Locatore nel caso in cui il Conduttore non adempia o ritardi oltre il



termine convenuto il pagamento anche di una sola rata del canone periodico di locazione, o di ogni altra spesa, costo od onere posto a suo carico, o divenga insolvente, o venga assoggettato a procedure concorsuali, o diminuisca le garanzie sulle base delle quali e' stata assunta la presente operazione. La risoluzione di diritto della locazione avverra' con semplice comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, data dal Locatore al Conduttore.

In caso di risoluzione per inadempimento del Conduttore e' convenuto che:

- i canoni gia' corrisposti resteranno acquisiti al Locatore,
- il Conduttore dovra' corrispondere al Locatore tutte le somme dovute e non pagate alla data di risoluzione;
- il Conduttore si impegna a mettere immediatamente l'immobile a disposizione del Locatore libero da persone e cose con le modalita' da quest'ultimo indicate; in caso di ritardo, il Locatore avra' diritto dalla data della risoluzione fino alla effettiva riconsegna dei beni, ad un corrispettivo giornaliero pari al rateo del canone periodico contrattuale;
- resta salvo il diritto del Locatore ai maggiori danni, oltre al rimborso delle spese a carico del Conduttore che fossero state anticipate dal Locatore;
- resta salva la facolta' del Locatore di non avvalersi della facolta' di risoluzione ma di chiedere l'adempimento del contratto.

Art. 14

Il Conduttore si riserva sin d'ora di optare, alla naturale scadenza del contratto, per una delle seguenti possibilita' di scelta, in via alternativa fra loro:

a) Riconsegna

Il Conduttore dovra' provvedere alla riconsegna al Locatore, dell'immobile oggetto del presente contratto, con ogni accessorio, pertinenza ed addizione in buono stato di conservazione e manutenzione ed in condizione di normale funzionamento salvo il normale deterioramento per l'uso.

La restituzione dovra' avvenire nei modi e termini concordati fra le parti.

Ogni ritardo nella restituzione comportera' per il Conduttore l'obbligo di versare al Locatore un corrispettivo giornaliero pari al rateo del canone periodico contrattuale. Solo dopo che l'immobile sara' stato restituito nel rispetto delle condizioni contrattuali ed ogni somma per canoni e spese, tasse e qualsiasi altro titolo sara' stata pagata dal Conduttore, verra' a cessare ogni obbligo e responsabilita' da parte di quest'ultimo.

b) Opzione d'acquisto

Il Conduttore avra' altresì la facolta' di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile



comunicando al Locatore la propria volonta' con lettera raccomandata R.R. spedita fra il novantesimo ed il sessantesimo giorno anteriori alla scadenza della locazione, nella quale contestualmente ed irrevocabilmente si impegna a stipulare il rogito di compravendita entro la data di scadenza della locazione finanziaria.

Resta inteso che l'esercizio di tale facolta' sara' subordinato al puntuale e scrupoloso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed al pagamento di quant'altro comunque dovuto al Locatore.

Il Conduttore riconosce fin d'ora che tutte le spese conseguenti all'esercizio dell'opzione d'acquisto nonche' gli eventuali oneri fiscali presenti e futuri ad esso connessi, sono a suo totale carico, ad eccezione dell'IN.V.IM..

Le Parti convengono sin d'ora che la somma che il Conduttore dovra' corrispondere al Locatore ove intenda esercitare l'opzione d'acquisto con le modalita' appena descritte sara' pari al 10% del costo complessivo dell'immobile oltre IVA, da corrispondersi in unica soluzione all'atto della compravendita.

Art. 15


Il Conduttore si obbliga a non cedere a terzi il presente contratto ne' il godimento e l'uso anche parziale dell'immobile oggetto della presente locazione senza il previo consenso scritto del Locatore anche in caso di cessione dell'Azienda.

Il Conduttore riconosce al Locatore il diritto di cedere, in tutto o in parte, i diritti, anche parziali, nascenti dal contratto, nonche' di fare iscrivere da terzi, a carico dell'immobile, garanzie reali di qualsiasi specie, con il previo consenso scritto del Conduttore.

Art. 16

Le Parti espressamente convengono l'inapplicabilita' al presente contratto, anche in via analogica, degli Artt. 1578, 1579, 1584, 1585, 1592 e 1593 Cod. Civ.. Convengono altresì che al contratto medesimo non sia applicabile qualsiasi disposizione di legge presente o futura che disciplini la locazione non finanziaria di immobili in particolare prevedendo blocchi dei canoni, divieti di indicizzazione di questi od altre misure di carattere vincolistico.

Le Parti riconoscono infine che, qualora per disposizione di legge od in virtu' di consolidato indirizzo giurisprudenziale o per altra qualsivoglia ragione, la disciplina vincolistica sopra richiamata dovesse ritenersi applicabile, anche con effetto retroattivo, a contratti di tipo uguale al presente, il Locatore, a suo insindacabile giudizio, avra' diritto, sempre al fine di ristabilire



l'originario equilibrio tra le reciproche prestazioni, di chiedere la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'Art. 1467 Cod. Civ. ferma restando la facoltà del Conduttore di evitarla, offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.

Art. 17

Il Locatore dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione di servizi di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa (Art. 4 D.P.R. 16.10.1972 n. 633) e che pertanto essa ai fini dell'Art. 1 del citato decreto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Il presente contratto sarà pertanto registrato a tassa fissa a norma delle leggi vigenti.

Tutte le spese, compresi gli onorari notarili, imposte e tasse, presenti e future, antecedenti, connesse e derivanti dal presente contratto, comunque inerenti la locazione finanziaria, ivi comprese quelle per l'acquisizione del terreno e per l'esercizio del diritto d'opzione di cui all'art. 14 lett.b) - ad eccezione delle imposte e tasse per cui la legge escluda il diritto di rivalsa e quelle inerenti la cancellazione di eventuali garanzie reali a carico dell'immobile iscritte da terzi per accordi con il Locatore - sono a carico del Conduttore.

Parimenti saranno a carico del Conduttore, che, ora per allora, si impegna a rimborsarli al Locatore, gli oneri che il Locatore stesso sarà chiamato a sopportare a seguito dell'istituzione di nuove imposte e tasse, anche di ambito locale, comunque inerenti la proprietà dell'immobile in questione.

Ove tali imposte avessero carattere progressivo, il Conduttore si impegna a rimborsarne l'ammontare al Locatore sulla base dell'aliquota media che risulterà applicata per tutti gli immobili di proprietà del Locatore, soggetti alle medesime imposte ed oggetto di contratti di locazione finanziaria con chiunque stipulati.

Art. 18

a) Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma e tale competenza non potrà essere modificata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause, salvo il disposto dell'Art. 28 c.p.c.

b) In relazione alla natura dell'eventuale controversia, le Parti si riservano di derogare, d'accordo tra loro, alla competenza di cui al precedente punto 1, stipulando apposita clausola compromissoria, che rimetta la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio Arbitrale formato da 3 persone, con sede in Roma, evitando quindi il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Ciascuna parte designerà il proprio arbitro e questi, di comune accordo, designeranno il



terzo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questo verra' designato dal Direttore Finanziario dell'ENI. Gli arbitri dovranno seguire le norme di diritto e decidere entro 90 giorni, il tutto con le modalita' di cui al Codice di Procedura Civile.

Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto:

- il Locatore presso la sua Sede Legale;
- il Conduttore presso la sua sede indicata in contratto.

Eventuali variazioni del domicilio del Conduttore non avranno effetto nei confronti del Locatore e non potranno comunque essergli opposte fino a che questi non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Roma, 23/3/93

LOCATORE

CONDUTTORE

Serleasing S.p.A.
Il Presidente
Dr. Luigi Falola
mf

Snam S.p.A.
Vice Presidente
Amministratore Delegato
Attività Operative e Controllo
(dr. Angelo Ferraro)
[Signature]

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

2° ORIGINALE
DELLA SCRITTURA REGISTRATA **B-18238**

ADDI'

(DATA DEL BOLLO A CALENDARIO)



IL DIPENDENTE
DIRETTORE DELL'UFFICIO
(**Dr. Aldo Pappacena**)

VENDITA TERRENO

SVIMM/RED prot. n° 462

S. Donato Mil. 25 marzo 1993

Spett.le
AMM/CONTR/CLIENTI
SEDE
c.a. Rag. Soffientini

e p.c.
Spett.le
AMM/CONTR/FORNITORI
SEDE
c.a. Rag. Cozzani

Spett.le
AMM/COBIL
SEDE
c.a. Rag. Michetti

Spett.le
GESCO/RELAV
SEDE
c.a. Geom. Percivalle

Oggetto: Vendita terreno in Colletterto Giacosa - nuovo centro manutenzione gasdotti di Ivrea.

A seguito degli accordi con Serleasing per la realizzazione dei centri Snam è stato sottoscritto dal ns. Vice Presidente Dott. Ferrari un contratto di leasing per il centro di Ivrea. In funzione dei suddetti accordi, in data 25 marzo 1993 abbiamo sottoscritto con la società Serleasing. S.p.A. il rogito notarile per la vendita del terreno in oggetto.

Il pagamento, stabilito in £ 193.763.000 + IVA 19%, è avvenuto con bonifico a mezzo Sofid di cui si allega copia.

Rammentiamo che per la vendita è stata emessa il 25.3.93 la fattura n° 940168.

Gli importi dell'operazione dovranno essere accreditati al centro patrimoniale n° 134228.

Possesso e godimento dell'immobile decorrono dal 25.3.93.

Distinti saluti.

SVIMM / ATCO

Il Responsabile

(Ing. V. Lombardi)

Società per Azioni con Sede in Roma
Capitale Sociale L. 10.000.000.000 int. versato
Trib. di Roma Reg. Soc. n. 3203/79
C.C.I.A.A. Roma n. 444954
Codice Fiscale 03656480583
Partita IVA n. 01223191006

Via Paolo di Dono, 3/a - 00143 Roma
telex 611552 SERLEA I
telefono centralino 06/59001
telefax 06/59006680

FAX - 06/59826804

ATOP/FID1/MS
Prot. n. 231

Roma, 27 aprile 1993

RACCOMANDATA

Spett.le
SNAM S.p.A.
Piazza Vanoni, 1
20097 - SAN DONATO MILANESE

Oggetto: Contratto di locazione finanziaria n. IM/693705
Registrato all'Ufficio del Registro-Atti Privati
di Roma in data 2.4.93 n. B-18238.

In allegato Vi trasmettiamo l'originale di Vostra
pertinenza del contratto in oggetto.

Distinti saluti.

Stampa: Roma, 27 APR 1993
Firma: *[Firma]*

[Firma]

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| CECCO | | 1031 | |
| RIC IL | | 4 MAG. 1993 | |
| | | | |

All. c.s.